

Publicato il 17/03/2022

N. 00345/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00977/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 977 del 2021, proposto da

██████████, rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████,
Francesca Pucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto di Istruzione
Superiore ██████████, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,
in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria *ex lege* in Firenze, via degli
Arazzieri, 4;

per l'annullamento

- della pagella scolastica di mancata ammissione dell'alunno alla classe
successiva (5F) dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore ██████████
Liceo Scientifico ██████████, pubblicata in data
15.06.2021;

- del connesso verbale di scrutinio finale adottato dal Consiglio di classe nella
seduta del 7.06.2021 nonché delle relative operazioni di scrutinio;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Istituto di Istruzione Superiore [REDACTED]

- [REDACTED] e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. [REDACTED] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Durante l'a.s. 2020/2021, il ricorrente ha frequentato l'Istituto Statale di Istruzione Superiore [REDACTED] di [REDACTED].

All'esito delle operazioni di scrutinio di fine anno, il Consiglio di classe disponeva la non ammissione del ricorrente alla classe successiva, sulla base della rilevazione di 4 insufficienze in varie materie (precisamente, in Matematica, Fisica e Lingua inglese, che vedevano l'assegnazione finale del voto di 5 ed in Scienze Naturali, che vedeva l'assegnazione del voto di 4), di un giudizio analitico espresso con riferimento a tutte e quattro le materie insufficienti e di una considerazione finale relativa alla presenza di "gravi e diffuse insufficienze ed un impegno saltuario che non gli consente l'ammissione alla classe successiva".

Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente che articolava censure di: 1) eccesso di potere e/o violazione di legge per mancanza, insufficienza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione; 2) eccesso di potere e/o violazione di legge per disparità di trattamento; 3) eccesso di potere e/o violazione di legge per vizio e/o erronea valutazione dei voti; 4) eccesso di potere e/o violazione di legge per vizio di valutazione del disagio psicologico dell'alunno e/o della situazione epidemiologica da

Covid19; 5) eccesso di potere e/o violazione di legge per difetto di informazione.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intime, controdeducendo sul merito del ricorso.

Con ordinanza 10 settembre 2021, n. 527, la Sezione respingeva l'istanza cautelare proposta con il ricorso, rilevando la mancanza del requisito del *fumus boni juris*; con ordinanza 5 novembre 2021, n. 5986, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato accoglieva però l'appello cautelare proposto dal ricorrente e lo ammetteva con riserva alla classe successiva, sulla base della seguente motivazione: “atteso che, ad una valutazione propria della presente fase, i voti conseguiti dallo studente nelle altre materie (ben oltre la sufficienza, anche in termini di media totale pari a 6,08) evidenziano la sussistenza del *fumus boni juris*, anche per le evidenziate carenze nella valutazione della posizione dell'odierno appellante, esaminata in termini di mera “presa d'atto” dei voti e della constatazione del mancato recupero delle insufficienze”; sulla base del provvedimento cautelare, il ricorrente frequentava pertanto la Classe quinta in altro Istituto scolastico (il Liceo Scientifico [REDACTED]) e completava il primo quadrimestre.

Il primo ed il quarto motivo di ricorso risultano fondati e devono pertanto essere accolti.

La previsione dell'art. 4, 6° comma del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia) prevede, infatti, la possibilità, per il consiglio di classe in sede di scrutinio finale, di sospendere il giudizio degli alunni che non abbiano conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione, rinviando tale valutazione finale ad una “seconda valutazione” da effettuarsi “a conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, ..., previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e

comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico”.

Anche sulla base della previsione citata, si è poi formato un chiaro orientamento giurisprudenziale, condiviso dalla Sezione, che ha rilevato come “la valutazione finale di un alunno, anche nel caso in cui sia negativa, essendo finalizzata ad evidenziare eventuali carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, non giustifica la mancata ammissione alla classe successiva, dovendo comunque verificare se le carenze rilevate al termine dell'anno scolastico possano essere recuperate dall'alunno in seguito” (Cons. Stato sez. VI, 20/ gennaio 2021, n. 638).

Nel caso di specie, come esattamente rilevato da Cons. Stato, sez. VI, ord. 5 novembre 2021, n. 598, la valutazione operata dal Consiglio di classe si è esaurita in una “mera “presa d'atto” dei voti e della constatazione del mancato recupero delle insufficienze”, senza considerare la possibilità di un recupero mediante sospensione del giudizio di cui all'art. 4, 6° comma del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e l'attivazione di nuove attività di recupero (ovviamente diverse da quelle instaurate in corso d'anno); non risultano altresì valutati la particolarità dell'anno scolastico 2020/2021 (per lungo tempo caratterizzato dall'emergenza pandemica) e l'indubbio stato di disagio del ricorrente testimoniato dal certificato medico depositato in giudizio (doc. n. 14 del deposito di parte ricorrente) che risulta essere stato portato a conoscenza dell'Istituzione scolastica (come lealmente ammesso nel rapporto depositato in giudizio).

Un sostanziale ostacolo all'accoglimento del ricorso non deriva poi per nulla dalla disposizione del P.T.O.F. depositata in giudizio che, pur prevedendo una valutazione riferita al solo numero e rilevanza delle insufficienze riportate in ogni singola materia, non può essere interpretata in termini di pura

automaticità, dovendo sempre essere effettuata la valutazione in ordine alla possibilità di recuperare le insufficienze attraverso il meccanismo di cui all'art. 4, 6° comma del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

L'accoglimento del primo e quarto motivo di ricorso permette poi di procedere all'assorbimento delle altre censure proposte da parte ricorrente che si presentavano comunque infondate alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, già richiamato nella precedente ord. 10 settembre 2021, n. 527 della Sezione, che ha rilevato come "la mancata ammissione alla classe successiva deve essere comunque disposta quando lo studente non ha raggiunto un adeguato livello di preparazione e di apprendimento o quando, in presenza di carenze, non può essere formulato un giudizio favorevole sulle possibilità di recupero delle stesse (cfr. di recente T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 27 luglio 2021, n. 5269 e giurisprudenza ivi citata)".

In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l'annullamento degli atti impugnati; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento degli atti impugnati.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con
l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

L'ESTENSORE

Luigi Viola

IL PRESIDENTE

Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.